



Comune Capofila San Benedetto del Tronto

Acquaviva Picena Carassai Cossignano Cupra Marittima Grottammare Massignano Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche Montefiore dell'Aso Monteprandone Ripatransone

BANDO INTEGRALE ASSEGNO DI CURA per la NON AUTOSUFFICIENZA

(Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/04/2015, Delibera di Giunta Regionale n. 1578 del 19/12/2016
Delibera del Comitato dei Sindaci n. 1 del 23/01/2017)

Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 (di seguito ATS 21), che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o mediante assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

1 - REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita deve:

- aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità.
È equiparato l'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS.
Non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS 21. (Nei casi di persona domiciliata fuori Regione Marche si farà riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 328 del 20/04/2015);
- usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato.
Non sono accogibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali (es. residenze protette, RSA).

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Possono presentare domanda:

- a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **i familiari** (parente entro il 4° grado e affine entro il 2°), che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
- c) **il soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

La DOMANDA deve essere redatta su apposito modulo (**allegato A** del presente bando) debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato obbligatoriamente, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

1. in caso di impiego di un'assistente familiare, copia del contratto di lavoro, di almeno 25 ore settimanali laddove l'anziano sia privo di una rete familiare di assistenza, e copia dell'ultimo bollettino INPS;
2. copia dell'ultimo verbale di invalidità civile al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento;

3. dichiarazione relativa alle modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore (allegato B);
4. copia di un valido documento di identità del richiedente.

Nella domanda, a pena di esclusione, va dichiarato l'importo del valore I.S.E.E. ordinario 2017 nonché la scadenza del relativo certificato e il C.A.F. da cui è stato rilasciato, con riferimento al periodo di imposta 2015, in corso di validità. L'Attestazione I.S.E.E. rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 deve avere per oggetto i redditi e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di tutti i componenti del nucleo familiare percepiti nell'anno di imposta 2015 (dichiarazione dei redditi 2016).

Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso dell'attestazione ISEE dovrà comunque consegnare la ricevuta attestante la presentazione della DSU.

Le domande dovranno pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, presso il Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi n. 124 San Benedetto del Tronto, tassativamente

ENTRO IL 28/02/2017

tramite consegna a mano (fa fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo) **oppure inviata a mezzo raccomandata A/R** (in tal caso per la verifica dei termini farà fede il timbro postale dell'Ufficio accettante) **oppure inviata tramite Posta Elettronica Certificata** al seguente indirizzo protocollo@cert-sbt.it .

Il PUNTO UNICO DI ACCESSO non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3 - PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

L'ATS 21 individua al proprio interno il Responsabile del relativo Procedimento.

L'ATS 21, ricevute le domande, procede all'istruttoria delle domande stesse. Il Responsabile del Procedimento invia i preavvisi di rigetto, secondo i termini di legge (L. 241/90), ai richiedenti le cui domande presentino carenze o inammissibilità. Le eventuali carenze sanabili e le controdeduzioni, come da legge, devono essere inviate entro giorni 10 dalla ricezione del preavviso di rigetto.

L'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21 di San Benedetto del Tronto predisponde una graduatoria in base ai valori I.S.E.E. A parità di I.S.E.E. verrà data priorità ai soggetti più anziani.

La graduatoria avrà validità annuale dal 01/03/2017 al 28/02/2018

La suddetta graduatoria non dà immediato diritto al contributo, il quale sarà subordinato agli esiti della successiva fase di valutazione dei casi. L'assistente sociale dell'ATS 21, verificherà, tramite visita domiciliare presso l'abitazione dell'anziano, la presenza delle condizioni operative che consentono la stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e la sottoscrizione di un "patto" di assistenza domiciliare da parte del Coordinatore dell'ATS 21 e della famiglia che assiste l'anziano o dell'anziano stesso. L'Assistente Sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie.

Nel patto vengono individuati:

- a) i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
- b) gli impegni a carico dei servizi,
- c) la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
- d) le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura,
- e) la tempistica di concessione dello stesso.

Il "Patto di Assistenza Domiciliare" dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti Familiari* gestito dal CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

La presentazione dell'istanza da parte del richiedente implica, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'impegno da parte del richiedente di segnalare all'ATS 21 ogni variazione significativa rispetto all'assistenza dell'anziano aspirante beneficiario, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, riguardante:

- 1) l'ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
- 2) la perdita dell'indennità di accompagnamento;
- 3) il periodo di ricovero temporaneo superiore ai trenta giorni in struttura residenziale o ospedaliera;
- 4) il cambiamento dell'indirizzo di residenza o di domicilio o il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
- 5) il cambiamento della persona di riferimento;
- 6) le variazioni contrattuali relative alla/e assistente/i familiare/i (licenziamento, variazione ore, sostituzione della persona, etc.)
- 7) le variazioni delle modalità di riscossione del beneficio;
- 8) il decesso.

Al termine dell'istruttoria viene trasmessa al richiedente una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

In caso di decesso o di inserimento permanente in struttura residenziale prima della stipula o dell'aggiornamento del Patto di Assistenza Domiciliare la domanda di assegno di cura presentata decade, e si procede allo scorrimento della graduatoria.

4 - IRREPERIBILITÀ DEL BENEFICIARIO

In caso di irreperibilità dell'interessato e del richiedente presso gli indirizzi indicati nella domanda, l' ATS 21 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l'effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell'ATS 21 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.

Le domande che non recano l'indicazione del numero di telefono comportano l'impossibilità di preannunciare la visita domiciliare, pertanto, se all'atto dell'effettuazione della stessa l'Assistente Sociale non trova l'interessato all'indirizzo indicato nella domanda, si procederà automaticamente come sopra descritto per i casi di irreperibilità.

5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01/03/2017 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili, non costituisce vitalizio, ma supporto momentaneo per assistere l'anziano e sarà erogato, di norma, quadrimestralmente. Qualora però non risulti possibile l'erogazione quadrimestrale e si debba ricorrere a erogazioni in una o due soluzioni, eccedenti in tal caso gli € 1.000 ciascuna, l'assegno potrà essere versato, per obblighi di legge, esclusivamente su conto corrente (bancario o postale) ed al richiedente verrà chiesto di indicare un IBAN di riferimento.

Nel caso in cui una eguale sperimentazione di assegno di cura fosse già stata avviata da un Comune dell'ATS 21, l'assegno di cui al presente bando può essere considerato aggiuntivo.

Ai fini dell'erogazione del beneficio, qualora durante la visita domiciliare effettuata dall'assistente sociale del PUA si riscontri la presenza continuativa di un'assistente/collaboratrice familiare privata, saranno richieste:

- copia di un regolare contratto di lavoro, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/collaboratrice familiare direttamente incaricata;
- copia dell'attestazione dell'ultimo pagamento delle prestazioni, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/collaboratrice familiare fornita da un ente privato.

In caso di prestazioni occasionali, sarà richiesta documentazione specifica attestante la regolarità delle stesse. La mancata presentazione della documentazione suddetta comporterà l'esclusione dal beneficio.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare è concessa l'erogazione di massimo 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

6 – INTERRUZIONE/SOSPENSIONE/INCOMPATIBILITÀ BENEFICIO

L'assegno di cura **si interrompe**:

- in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
- in caso di decesso;
- in caso di inserimento permanente presso una struttura residenziale;
- in caso di accesso al SAD (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto dell'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
- col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti nel Patto di Assistenza Domiciliare tra servizio sociale e destinatario dei contributi;
- col venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento.

Nel caso in cui, per i motivi sopra riportati, l'erogazione dell'assegno venga interrotta, si procederà, in ordine cronologico rispetto all'evento dell'interruzione, allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico a partire dal 1° giorno del mese successivo.

In caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni il decesso dell'anziano e presentare la seguente documentazione che gli da diritto a ricevere l'assegno di cura, qualora maturato:

- atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi e in allegato copie delle carte di identità di ognuno.

In caso di decesso del beneficiario o revoca dell'assegno è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il giorno 15.

L'assegno di cura viene **sospeso** in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a trenta giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

L'assegno di cura è **incompatibile** con:

- l'intervento HOME CARE PREMIUM effettuato dall'INPS;
- il servizio SAD.

L'assegno di cura è **alternativo** all'intervento a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime di cui art.3 del D.M. 26/09/2016.

7 – NON CUMULABILITA' CON ANALOGHI BENEFICI

L'assegno di cura non è cumulabile con:

- il servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l'accesso alla graduatoria dei destinatari dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all'approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa cessazione degli interventi sopra indicati.

8 – CONTROLLI

L'ATS 21 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, l'ATS 21 può richiedere all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

9 - INFORMAZIONI

Per reperire il modello di domanda ed ottenere eventuali informazioni rivolgersi a:

- PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA):

- **presso il Distretto di San Benedetto del Tronto** dell'Area Vasta 5 Asur Marche, Via Romagna n.7 tel. 0735/793632 nei seguenti giorni: **martedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00**;
- **presso l'Ambito Territoriale Sociale 21** al secondo piano del Comune di San Benedetto del Tronto in viale De Gasperi n. 124 tel. 0735/794341 nei seguenti giorni: **martedì dalle 16.00 alle 18.00**;
- **Servizi Sociali** dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone;
- **U.R.P. - Uffici Relazioni con il Pubblico dei Comuni dell'ATS 21;**
- **Sito Internet dell'ATS 21** – www.comunesbt.it/ambitosociale21

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibere della Giunta Regionale delle Marche n. 328 del 20 aprile 2015 e n. 1578 del 19 Dicembre 2016

Si precisa che l'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

San Benedetto del Tronto, 23/01/2017

Il Coordinatore
Ambito Territoriale Sociale 21
Dott. Antonio De Santis



Informative D.Lgs. 196/03 art.13 (Privacy)

Titolari del trattamento

Comune di San Benedetto del Tronto in qualità di ente capofila dell'ATS 21, per l'intera banca dati, i restanti Comuni Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Responsabile del trattamento

Coordinatore dell'ATS 21, per la banca dati di tutto l'ATS 21, incluso San Benedetto del Tronto e i Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dei restanti Comuni.

Incaricati

I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all'ATS 21, agli uffici dei Servizi Politiche Sociali e ai Servizi Finanziari dei Comuni.

Finalità

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L 328/2000; L 296/2006).

Modalità

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, in particolare verrà utilizzato il Sistema Informativo della Regione Marche – PROGETTO CRUSCOTTO OPERATIVO.

Ambito comunicazione

I dati verranno utilizzati dagli uffici dell'ATS 21 e dai Servizi Politiche Sociali dei Comuni dell'ATS 21 e verranno comunicati ai Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.

Per il Comune di San Benedetto del Tronto la tipologia di dati e di operazioni eseguibili è prevista dal Regolamento tutela dati personali approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 169/2006, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 196/03.

Obbligatorietà

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alle sedi dei Comuni sopraindicati.

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8

Amministrazioni competenti

Comuni di: San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone.

Oggetto del procedimento

Delibera di Giunta Regionale n.328 del 20 aprile 2015 concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti", Delibera di Giunta Regionale n. 1578 del 19/12/2016

Responsabile del procedimento:

per l'Ambito Territoriale Sociale 21,

Inizio e termine del procedimento

L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento di tutte le domande complete presso l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS 21; i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Inerzia dell'Amministrazione

Decorso i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento.

Uffici in cui si può prendere visione degli atti

Punto Unico di Accesso dell'ATS 21, negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.

Consenso al trattamento dei dati

Il sottoscritto, presa visione dell'informatica sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03.